

COPIA

COMUNE DI ARDENNO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Deliber.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE, alle ore 20.30, nella sala consiliare di Ardenno.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il consiglio comunale, in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
DOLCI Riccardo	1	
SONGINI Giuseppe	2	
CASTELLI Carlo	3	
SCENINI Fabio	4	
FUTTEN Fausto	-	1
MOSSINI Alex	5	
BOIANI Stefano	6	
REGANZANI Barbara	7	
REDAELLI Gianmaria	8	
BONAT Laura	9	
SPEZIALE Agostino	10	
POPPI Remo	11	
BERTINELLI Domenico	12	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Laura Boiani.

Il Signor Riccardo Dolci, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.

- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

UDITI gli interventi di seguito riassunti:

- il Sindaco introduce il punto all'o.d.g. ; precisa che l'intenzione è quella di confermare le aliquote di base, che non possono essere ridotte per evidenti difficoltà di quadratura del bilancio e che non è opportuno aumentare per non gravare ulteriormente sulle famiglie; informa che è stato valutato di proporre una tariffa differenziata in aumento rispetto all'aliquota di base per gli immobili di categoria D1 (opifici), ma l'ipotesi è stata scartata perché, a fronte di un aumento di gettito di circa 70.000 euro,

si sarebbe colpito non solo gli impianti Enel adibiti a centrali, anche le attività produttive presenti sul territorio; propone la conferma delle detrazioni nelle misura indicate dalla legge;
- il Consigliere Laura Bonat apprezza che non sia stato previsto l'aumento delle aliquote;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;

6) di inviare la presente deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione, con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Dolci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boiani dott.ssa Laura

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.comune.ardenno.so.it – Sezione Albo Web - per quindici giorni consecutivi

11.10.2012 26.10.2012
Dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, addì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Patriarca Daniela

Questa deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

11.10.2012

Ardenno lì _____

Il Responsabile del Servizio
Patriarca Daniela

Esecutività

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione

diverrà esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL 267/2000.

11.10.2012

Lì _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Patriarca Daniela
